

AVV. ORAZIO URZI
VIA V. GIUFFRIDA, 73
95128 CATANIA
TEL. 095.431942
CELL. 333.5019796
PEC: AVV.ORAZIOURZI@PEC.ORDINEAVVOCATICATANIA.IT

TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.,

PER: **Romano Valentina**, nata a Catania il 06.10.1986 e residente ad Aci Sant'Antonio nella via P. Vasta, 8, C.F. RMNVNT86R46C351K, elettivamente domiciliato in Catania nella via V. Giuffrida, 73, presso lo studio dell'Avv. Orazio Urzi, C.F. RZU RZO 81A24C 351T, Tel./Fax 095.431942, per le comunicazioni di Cancelleria, indirizzo pec avv.oraziourzi@pec.ordineavvocaticatania.it, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce del presente atto: **- ricorrente-**

CONTRO: **M.I.U.R - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it;

CONTRO: **M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del Dirigente p.t., domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it;

CONTRO: **M.I.U.R. Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio VII-Ambito territoriale della Provincia di Catania**, in persona del Dirigente p.t., domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it; **- resistenti-**

PER LA DECLARATORIA

Del diritto dell'odierna ricorrente al riconoscimento e all'attribuzione, nella graduatoria del personale ATA, profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico, del maggiore punteggio per il titolo di SERVIZIO CIVILE prestato dallo stesso dal 02.10.2006 al 01.10.2007 presso l'Ass. Siciliana per l'Infanzia e l'adolescenza nel Mediterraneo – A.S.I.A.M. all'interno del progetto di servizio civile “CAMMINANDO INSIEME”

IN FATTO

- La ricorrente, attualmente, ha presentato, ai sensi del DM n. 50 del 03.03.2021, tramite il portale telematico, domanda di aggiornamento nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA -profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico- valido per l'a.s. 2024/2027;
- L'odierna ricorrente, quindi in attesa che venisse pubblicata la graduatoria, con il proprio punteggio, inviava un primo e formale reclamo a mezzo pec, il 15.07.2024, per richiedere il riconoscimento del punteggio per il servizio civile svolto, atteso che, nonostante le diverse pronunce giurisprudenziali, l'USP competente non riconosce il punteggio dovuto per il detto titolo;

AVV. ORAZIO URZI
VIA V.GIUFFRIDA, 73
95128 CATANIA
TEL. 095.431942
CELL. 333.5019796

PEC: AVV.ORAZIOURZI@PEC.ORDINEAVVOCATICATANIA.IT

- Il detto reclamo, purtroppo rimaneva inevaso, recando ciò un grave pregiudizio all'odierna ricorrente;
- È chiaro che vi sia stata una grossolana, erronea e quanto negativa interpretazione dell'apparato normativo vigente e a tal punto, questa difesa vuole evidenziare la nota del Miur prot. n. 8151 del 13.03.2015, secondo la quale **il MIUR riconosce e valuta correttamente ai fini del punteggio il Servizio Civile svolto ANCHE dopo l'abolizione dell'obbligo di leva.**
- In occasione del bando di inserimento/aggiornamento delle Graduatorie Permanenti ai sensi dell'art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994, il MIUR nella nota prot. n. 8151 del 13.03.2015, riconosce e valuta correttamente ai fini del punteggio il Servizio Civile svolto anche dopo l'abolizione dell'obbligo di leva. Il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva è valutabile come "servizio svolto presso enti pubblici", in coerenza con quanto disposto dall'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 77/2002. Tale servizio sarà valutato con il medesimo punteggio attribuito, nella tabella di valutazione dei titoli, al servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali. Per ogni anno: PUNTI 0,60; Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni PUNTI 0,05;
- Tale nota è chiaramente distensiva e non restrittiva come invece l'amministrazione oggi resistente, vorrebbe fare intendere. Di guisa che è evidente come sino alla pubblicazione di tale nota veniva valutato solo il servizio civile volontario prestato sino al 2004 e non successivamente, mentre con l'introduzione della nuova fonte normativa si valuterà tale tipo di servizio anche dopo (*E' altresì valutabile come "servizio svolto presso enti pubblici"... ...anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva.*);
- Il D.M. n. 50/2021 all'allegato "A" "**TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T.A**", nelle **AVVERTENZE**, al punto A, dispone: "*Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva*".
- Si evidenzia, altresì, come il Consiglio di Stato, Sez. VII, con la recentissima sentenza n. 266 del 9 gennaio 2023, sulla base delle precedenti pronunce, ha

riconosciuto che anche il servizio militare prestato non in costanza di nomina deve essere valutato per intero, e per un massimo di **6 punti** per ogni anno, al pari di quello prestato in costanza di nomina: *“posizione di quanti, ai fini della partecipazione alla procedura di costituzione delle graduatorie di circolo e d’istituto di III fascia per il personale ATA, hanno domandato il pieno riconoscimento (punti 6) del periodo di servizio militare di leva”* (e/o il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestato).

IN DIRITTO

La controversia verte essenzialmente sul riconoscimento del maggior punteggio legittimamente spettante all’attuale ricorrente all’interno della graduatoria di III fascia del personale ATA per il titolo di SERVIZIO CIVILE prestato dalla stessa dal 02.10.2006 al 01.10.2007 presso l’Ass. Siciliana per l’Infanzia e l’adolescenza nel Mediterraneo – A.S.I.A.M. all’interno del progetto di servizio civile “CAMMINANDO INSIEME”

Dunque, la controversia di cui trattasi non inerisce a procedure concorsuali, bensì al corretto posizionamento in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. Nel caso di specie, la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo al riconoscimento del giusto punteggio da assegnare al titolo posseduto -sull'assunto secondo cui tale diritto gli scaturisce direttamente dalla normazione primaria eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che preclude la corretta valutazione del titolo-, giammai all’annullamento di un atto amministrativo generale o di un regolamento ministeriale.

La nota prot. n. 8151 del 13.03.2015, MIUR riconosce e valuta correttamente ai fini del punteggio il Servizio Civile svolto anche dopo l’abolizione dell’obbligo di leva. Il servizio civile volontario svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di leva è valutabile come “servizio svolto presso enti pubblici”, in coerenza con quanto disposto dall’art. 13, comma 2, del decreto legislativo 77/2002. Tale servizio sarà valutato con il medesimo punteggio attribuito, nella tabella di valutazione dei titoli, al servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali.

Per ogni anno: PUNTI 0,60 Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni PUNTI 0,05.

Il servizio civile nazionale è sempre valutato indipendentemente quale sia l’ente in cui sia stato prestato il servizio, “Il periodo di servizio civile prestato è **valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso gli Enti Pubblici**” pertanto non può non essere valutato come

AVV. ORAZIO URZI
VIA V.GIUFFRIDA, 73
95128 CATANIA
TEL. 095.431942
CELL. 333.5019796

PEC: AVV.ORAZIOURZI@PEC.ORDINEAVVOCATICATANIA.IT

servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali. Per la convalida del titolo basta la certificazione rilasciata dall'ente presso cui si è svolto il suddetto servizio.

Com'è noto infatti, sono state aggiornate le graduatorie di terza fascia ATA, destinate agli aspiranti alle supplenze e valide per il triennio 2021/2023 (ai sensi del D.M. 50/2021). Gli istituti scolastici – che hanno ricevuto le domande telematiche di inserimento/aggiornamento delle posizioni in graduatoria, entro il 26 aprile 2021 – hanno valutato le istanze, redigendo le graduatorie degli idonei. Il posizionamento in graduatoria è dipeso dal punteggio posseduto, frutto dei titoli e servizi. Ebbene, numerosi A.T.A. – che hanno domandato la permanenza o l'inserimento nelle nuove graduatorie di III fascia, per i profili professionali interessati – hanno inserito il servizio militare di leva (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina dalle graduatorie A.T.A. Detto servizio – non prestato in costanza di nomina – è stato considerato, dal Ministero, quale attività lavorativa resa alle dipendenze delle amministrazioni statali. Conseguenzialmente, si traduce in un punteggio ridotto, ai fini del posizionamento nelle graduatorie di terza fascia ATA, così quantificato:

Punti 0,60 per ogni anno di servizio e punti 0,05, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni. **Ben più consistente risulta il punteggio riconosciuto per il servizio militare “in costanza di nomina”**, maturato quando l'interessato era “sotto contratto”, nella qualità di personale ATA, **potendo fare la differenza** – la maggiore quantificazione del punteggio – **ai fini della nomina**. In questo caso, il citato servizio militare è valutato “come se si trattasse di lavoro effettivo reso nella qualifica A.T.A.”: **Punti 6 per ogni anno di servizio** e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni. **in Consiglio di Stato** (Sezione VII), quella che è stata definita la **“sentenza apripista del 10/03/2022”**. **La stessa ha sancito, a beneficio del personale A.T.A. “con servizio militare obbligatorio o servizio sostitutivo assimilato dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie” il diritto al riconoscimento di punti 6**, posto che *“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il*

servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti...sempre (pienamente) valutabile, ai fini della carriera come anche dell'accesso ai ruoli, in ogni settore, sia se prestato in costanza di rapporto di lavoro, sia se espletato a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria". **A tale decisione sono seguiti identici accoglimenti (Consiglio di Stato, Sezione Settima, sentenze 23/08/2022), nei giudizi patrocinati dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, anche provenienti dalla Magistratura del Lavoro.** In particolare:

A) Il **Giudice dott.ssa Cristina Monterosso (Tribunale del Lavoro di Roma)**, con doppia sentenza, ha dichiarato il diritto dei ricorrenti alla valutazione, nella graduatoria di III fascia ATA in cui sono inseriti, del servizio di leva "non in costanza di nomina" – prestato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per i profili professionali interessati – con il medesimo punteggio previsto per il servizio di leva prestato "in costanza di rapporto" (punti 6), avendo disposta la disapplicazione del D.M. 50/2021 (di ultimo aggiornamento della terza fascia A.T.A.), che differenzia la valutazione del servizio militare svolto in costanza di rapporto rispetto a quello svolto non in costanza di rapporto;

B) I **Tribunali del Lavoro di Torino, Venezia, Bergamo e Frosinone** hanno parimenti richiamata l'autorevolezza della sentenza emessa dal Consiglio di Stato, Roma (Sezione Settima n. 01720/2022, pubblicata in data 10/03/2022), da cui si ricava che "il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie...con lettura costituzionalmente orientata dell'art. 485 comma 7 del d.lgs. 297 del 1994 (Testo Unico Scolastico)".

Pertanto, il ricorrente ha diritto al riconoscimento del servizio civile prestato presso la Regione Sicilia dal 17.11.2004 al 31.12.2005, **nello specifico punti 0,60 (per un anno di servizio svolto dal 01.04.2004 al 31.03.2005);**

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato la ricorrente, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato, ricorre, all'Ill.mo Tribunale civile di Catania, Sezione Lavoro, affinché, Voglia *contrariis reiectis*,

-riconoscere il corretto punteggio per il titolo di SERVIZIO CIVILE prestata dalla stessa dal 02.10.2006 al 01.10.2007 presso l'Ass. Siciliana per l'Infanzia e l'adolescenza nel Mediterraneo – A.S.I.A.M. all'interno del progetto di servizio

Avv. ORAZIO URZI
VIA V.GIUFFRIDA, 73
95128 CATANIA
TEL. 095.431942
CELL. 333.5019796

PEC: AVV.ORAZIOURZI@PEC.ORDINEAVVOCATICATANIA.IT

civile “CAMMINANDO INSIEME”, ai fini dell’inserimento nella graduatoria per il personale ATA graduatoria permanente provinciale a.s. 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 seguenti, di III fascia, per i profili professionali di assistente amministrativo con il punteggio aggiornato e **nello specifico punti riconoscere, per ogni singolo profilo di pertinenza del ricorrente, il giusto punteggio pari a 6,00 punti totali per il servizio civile svolto;**

--accertare e dichiarare l’illegittimità/nullità dei provvedimenti di valutazione del punteggio della ricorrente per l’inserimento nelle Graduatorie ATA della provincia di Catania per i profili professionali di assistente amministrativo, nonché ogni altro atto e provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente;

- riconoscere il nuovo punteggio in graduatoria, **nello specifico punti 6,00**, ordinando all’Ufficio Scolastico Territoriale di Catania di effettuare tutti gli adempimenti conseguenti come l’immissione in ruolo e/o altri provvedimenti consequenziali oltre al risarcimento danni per perdita da chance e lucro cessante;

- in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente;

Si versano in atti i seguenti atti e documenti:

-procura

1) Attestato di partecipazione e conclusione del servizio civile, attestazione del 28.04.2021;

2) Domanda di inserimento;

3) Diffida e reclamo del 15.07.2024;

4) Graduatoria pubblica per aa.ss. 2024/2027

5) nota del Miur prot. n. 8151 del 13.03.2015;

6) autodichiarazione reddituale;

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore.

Il valore della causa è indeterminato ma il ricorrente, a seguito di autodichiarazione reddituale, non versa alcun C.U.

Salvis iuribus

Catania, lì 22.07.2024

Avv. Orazio URZI’